

PARERE 20 APRILE 2023
174/2023/I/EEL

PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA CHE DEFINISCE LE MODALITÀ PER FAVORIRE L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1247^a bis riunione del 20 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 31 agosto 2022;
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com o Bolletta 2.0) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com (di seguito: deliberazione 751/2017/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 489/2022/R/com (di seguito: deliberazione 489/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 494/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 494/2022/R/com);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 18 aprile 2023 (prot. Autorità 27014 del 19 aprile 2023) di trasmissione dello schema di decreto recante criteri e modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica (di seguito: comunicazione del 18 aprile 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico);
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;

- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- con particolare riferimento a tutti i clienti domestici:
 - con riferimento al settore elettrico, in ragione di quanto indicato dal decreto-legge 152/21 viene stabilito un periodo interinale di un anno (a partire da gennaio 2023) funzionale allo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualmente, da concludersi entro il 10 gennaio 2024; inoltre, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle suddette procedure concorsuali, è previsto che i clienti finali continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito anche: MASE);
 - con riferimento al settore del gas naturale, l’art. 1 comma 59 della sopra richiamata legge 124/17 prevede il superamento del servizio di tutela dal 10 gennaio 2024;
- inoltre, sempre con riferimento ai clienti domestici, per entrambi i settori il legislatore ha previsto che continui ad essere accordata una specifica tutela di prezzo ai clienti vulnerabili, identificati sulla base di precisi requisiti stabiliti per norma; nel dettaglio:
 - con riferimento al settore dell’energia elettrica, il decreto legislativo 210/21 (art. 11) ha disposto, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, un obbligo, in capo a tutti i venditori del libero mercato, di offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità; in tale ambito, il sopra citato decreto-legge 152/21 (art. 16-ter, comma 3) ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21;

- con riferimento al settore del gas naturale, il decreto Aiuti bis (art. 2) ha previsto che tutti i venditori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità, a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre specifiche misure perequative a favore dei soggetti che erogano i servizi di ultima istanza;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all’Autorità e all’allora Ministero dello Sviluppo economico, ora MASE, degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all’Autorità il duplice compito di:
 - a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;
 - b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”*, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
 - ii. al MASE di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- con i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 31 dicembre 2020 e del Ministro della Transizione ecologica 31 agosto 2022, sono state definite le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato, e sono state fornite specifiche disposizioni per la cessazione della tutela dei prezzi rispettivamente per le piccole imprese e le microimprese.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ottemperanza alle sopra richiamate previsioni della legge 124/17 l’Autorità ha effettuato specifici interventi regolatori;
- in particolare, relativamente alla rimozione della c.d. tutela di prezzo del settore dell’energia elettrica, l’Autorità:
 - (i) ha avviato un procedimento con la deliberazione 396/2019/R/eel, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge 127/17, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;

- (ii) in seguito alla novella legislativa introdotta dal decreto-legge 162/19, che ha, tra le altre cose, differito il termine di superamento del servizio di maggior tutela per le piccole imprese al 1 gennaio 2021, ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza massima, pari a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio, a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
- (iii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20, che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese, e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato la deliberazione 208/2022/R/eel che ha definito:
 - a. le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele graduali per le microimprese;
 - b. le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- relativamente alla rimozione della c.d. tutela di prezzo del settore del gas naturale, l'Autorità:
 - (i) ha avviato un procedimento con la deliberazione 489/2022/R/gas, nell'ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 494/2022/R/com;
 - (ii) ha pubblicato la deliberazione 100/2023/R/com che ha stabilito, tra l'altro:
 - a. le modalità per la rimozione del servizio di tutela del gas naturale a decorrere da gennaio 2024;
 - b. la regolazione del servizio di tutela per i clienti vulnerabili come identificati dal decreto Aiuti bis;
- in coerenza con gli interventi sopra richiamati sono stati altresì definiti specifici interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero; in particolare, l'Autorità ha tra l'altro:
 - (i) proposto, con la deliberazione 751/2017/E/com, all'allora Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto legge 35/05, l'approvazione di un progetto, sinteticamente denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale relative alla piena apertura dei mercati finali e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 21 dicembre 2017; in tale ambito, con la deliberazione 532/2021/E/com, è stata proposta la riformulazione del progetto PIM, per una durata di 24 mesi

- decorrenti dall'avvio delle campagne informative, e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 11 gennaio 2022;
- (ii) previsto specifiche comunicazioni finalizzate a informare i clienti del funzionamento del mercato libero, attraverso testi definiti dall'Autorità, che i venditori hanno inserito in bolletta ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della Bolletta 2.0;
 - (iii) definito specifici obblighi di comunicazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, finalizzati a informare i clienti della successiva erogazione del servizio a tutele graduali, per le piccole imprese e microimprese;
 - (iv) definito obblighi informativi dei venditori sulla rimozione del servizio di tutela gas e sui diritti dei clienti vulnerabili nonché interventi sul Codice di condotta commerciale e sul Portale Offerte, conseguenti alla rimozione delle tutele di prezzo (elettrico e gas).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il MASE, con comunicazione del 18 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto ministeriale finalizzato a individuare i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici;
- in linea generale, lo schema di decreto:
 - prevede che i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero siano definiti per i clienti domestici non vulnerabili riforniti nell'ambito del servizio di tutela, prevedendo al contempo come *“sino all'adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e comunque non oltre il 1° aprile 2027,”* ai clienti vulnerabili continua ad applicarsi il servizio di maggior tutela;
 - non definisce specifiche disposizioni in tema di misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia, in quanto vengono confermati gli strumenti di informazione e tutela degli interessi dei consumatori e di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sui mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, sulle modalità di confronto dei prezzi, nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto rispettivamente nel decreto del Ministro della Transizione ecologica 31 agosto 2022;
- nel dettaglio delle misure, lo schema di decreto prevede disposizioni concernenti:
 1. criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela;
 2. disposizioni per il servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza e per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese;
- relativamente ai criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela (punto 1.), lo schema di decreto prevede:

- a) al fine di assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, che i clienti domestici non vulnerabili senza un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'ARERA;
- b) specifici criteri per la regolazione del citato servizio, stabilendo in particolare:
 - che l'individuazione dei fornitori del servizio a tutele gradualmente disciplinate, che dovrà realizzarsi non oltre il 10 gennaio 2024, avvenga sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico, disciplinate secondo modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e a evitare la concentrazione dell'offerta;
 - che ciascun operatore possa aggiudicarsi un numero massimo di aree pari al 35 per cento del numero totale di aree, limite da applicare sull'intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
 - che il periodo di esercizio del servizio a tutele gradualmente disciplinate da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali non sia superiore a quattro anni;
 - adeguate garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
- c) che ciascun esercente il servizio a tutele gradualmente disciplinate sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del servizio a tutele gradualmente disciplinate qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità;
- d) che, alla scadenza del periodo di erogazione del servizio a tutele gradualmente disciplinate e in mancanza di una scelta espressa del cliente finale verso altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele gradualmente disciplinate sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;
- e) una rendicontazione sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, che l'Autorità sarà tenuta a trasmettere al MASE e alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dalla conclusione delle medesime procedure;
- per quanto riguarda le disposizioni per il servizio a tutele gradualmente disciplinate come servizio di ultima istanza e per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese (punto 2.), lo schema di decreto contiene:
 - a) la previsione che il servizio a tutele gradualmente disciplinate assolva esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza finalizzato a garantire la continuità della fornitura ai seguenti clienti che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica:
 - piccole imprese, microimprese e clienti domestici non vulnerabili, dal 1 aprile 2027;

- clienti vulnerabili, a decorrere dalla data di adozione delle misure in loro favore previste dal decreto legislativo 210/21 e comunque non oltre il 1° aprile 2027;
- b) specifiche previsioni rispetto alla seconda procedura competitiva da bandirsi per il servizio a tutele gradualità per le piccole imprese che implicano, anche con riferimento a tali clienti, che nei casi in cui alla scadenza del suddetto secondo periodo di erogazione del servizio tali clienti non abbiano effettuato una scelta espressa verso altro fornitore nel libero mercato ovvero verso una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente, questi siano riforniti dall'esercente il servizio sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole;
- in sintesi, le disposizioni sopra richiamate dello schema di decreto prevedono un percorso graduale di completa liberalizzazione, sulla falsariga di quello recentemente concluso per le piccole e microimprese che vede:
 - entro gennaio 2024, la conclusione delle procedure di affidamento del servizio a tutele gradualità per i soli clienti domestici non vulnerabili;
 - successivamente, non oltre il 1 aprile 2027, l'attivazione del servizio a tutele gradualità anche per i clienti vulnerabili; ciò comportando che nelle more del compimento di tale percorso graduale e quindi fino all'attuazione delle misure in favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21 continuerebbe ad applicarsi per tale tipologia di clienti il servizio di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici; in tale ambito:
 - la definizione di una specifica gradualità che prevede prioritariamente la conclusione delle procedure di affidamento del servizio a tutele gradualità per i soli clienti domestici non vulnerabili ha l'indubbio vantaggio di ridurre la consistenza numerica dei clienti oggetto delle citate procedure concorsuali, circostanza questa che aumenta la concorrenzialità delle procedure per l'individuazione dei soggetti esercenti il servizio a tutele gradualità, con ricadute positive sui prezzi che emergeranno dalle aste e sul livello di concentrazione del mercato post-asta;
 - l'arco temporale prescelto, entro cui dovrà concludersi il percorso graduale in questione (entro marzo 2027), sarebbe congruo rispetto ad un tempo ragionevole per gli operatori per adeguare ulteriormente le proprie strutture aziendali al fine di acquisire e gestire in maniera efficiente anche i clienti vulnerabili riforniti in tutela che risultano anch'essi di numero elevato e che ancor più degli altri clienti risentirebbero negativamente di esiti d'asta non concorrenziali (e quindi di prezzi più alti), potendo avere maggiori difficoltà a trovare nel libero mercato un'offerta più adeguata;
- includere in tale parere la proposta di rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non

vulnerabili di cui all'articolo 2 con la data di decorrenza, di cui all'articolo 3, fissata al 1 aprile 2027, a partire dalla quale il servizio in questione assolverà alla sola funzione di ultima istanza

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici;
2. di suggerire, a complemento di quanto previsto al precedente punto 1., di rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui all'articolo 2 con la data di decorrenza, di cui all'articolo 3, fissata al 1 aprile 2027, a partire dalla quale il servizio in questione assolverà alla sola funzione di ultima istanza;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini